

## Il testo aggiornato del Titolo I D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

SOMMARIO				
	Pag.		Pag.	
<b>Art. 1</b>	<i>Istituzione dell'imposta</i>	<b>308</b>	<b>Art. 21</b> <i>Domicilio dei soggetti passivi</i>	<b>316</b>
<b>Art. 2</b>	<i>Presupposto dell'imposta</i>	<b>308</b>	<b>Art. 22</b> <i>Giurisdizione sulle controversie</i>	<b>316</b>
<b>Art. 3</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<b>308</b>	<b>Art. 23</b> <i>Accesso alle informazioni</i>	<b>316</b>
<b>Art. 4</b>	<i>Base imponibile</i>	<b>308</b>	<b>Art. 24</b> <i>Poteri delle regioni</i>	<b>316</b>
<b>Art. 5</b>	<i>Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)</i>	<b>309</b>	<b>Art. 25</b> <i>Disciplina temporanea</i>	<b>316</b>
<b>Art. 6</b>	<i>Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari</i>	<b>309</b>	<b>Art. 26</b> <i>Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta</i>	<b>317</b>
<b>Art. 7</b>	<i>Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione</i>	<b>310</b>	<b>Art. 27</b> <i>Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell'imposta</i>	<b>317</b>
<b>Art. 8</b>	<i>Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)</i>	<b>310</b>	<b>Art. 28</b> <i>Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive</i>	<b>318</b>
<b>Art. 9</b>	<i>Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)</i>	<b>310</b>	<b>Art. 29</b> <i>Finanziamento delle città metropolitane</i>	<b>318</b>
<b>Art. 10</b>	<i>Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e)</i>	<b>311</b>	<b>Art. 30</b> <i>Riscossione dell'imposta e versamento in acconto</i>	<b>318</b>
<b>Art. 10-bis</b>	<i>Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis</i>	<b>312</b>	<b>Art. 31</b> <i>Primo acconto di imposta</i>	<b>321</b>
<b>Art. 11</b>	<i>Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta</i>	<b>312</b>	<b>Art. 32</b> <i>Violazioni relative alla dichiarazione</i>	<b>321</b>
<b>Art. 11-bis</b>	<i>Variazioni fiscali del valore della produzione netta</i>	<b>313</b>	<b>Art. 33</b> <i>Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni</i>	<b>321</b>
<b>Art. 12</b>	<i>Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti</i>	<b>313</b>	<b>Art. 34</b> <i>Ritardato o omesso versamento dell'imposta</i>	<b>321</b>
<b>Art. 13</b>	<i>Disposizioni concernenti il GEIE</i>	<b>314</b>	<b>Art. 35</b> <i>Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità</i>	<b>321</b>
<b>Art. 14</b>	<i>Periodo di imposta</i>	<b>314</b>	<b>Art. 36</b> <i>Decorrenza dell'imposta e abolizione di contributi e tributi</i>	<b>321</b>
<b>Art. 15</b>	<i>Spettanza dell'imposta</i>	<b>314</b>	<b>Art. 37</b> <i>Soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare</i>	<b>323</b>
<b>Art. 16</b>	<i>Determinazione dell'imposta</i>	<b>314</b>	<b>Art. 38</b> <i>Determinazione del Fondo sanitario nazionale</i>	<b>324</b>
<b>Art. 17</b>	<i>Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti</i>	<b>314</b>	<b>Art. 39</b> <i>Ripartizione del Fondo sanitario nazionale</i>	<b>324</b>
<b>Art. 18</b>	<i>Agevolazioni per nuove iniziative produttive</i>	<b>315</b>	<b>Art. 40</b> <i>Modalità per il riversamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef</i>	<b>324</b>
<b>Art. 19</b>	<i>Dichiarazione dei soggetti passivi</i>	<b>315</b>	<b>Art. 41</b> <i>Determinazione delle eccedenze</i>	<b>325</b>
<b>Art. 20</b>	<i>Obblighi contabili</i>	<b>316</b>	<b>Art. 42</b> <i>Versamento delle eccedenze</i>	<b>326</b>
			<b>Art. 43</b> <i>Riferimenti sistematici</i>	<b>326</b>
			<b>Art. 44</b> <i>Adeguamento dei trattati internazionali</i>	<b>326</b>
			<b>Art. 45</b> <i>Disposizioni transitorie</i>	<b>326</b>
			<b>Art. 51</b> <i>Imposte e tasse abolite</i>	<b>327</b>
			<b>Art. 65</b> <i>Variazioni di bilancio</i>	<b>327</b>
			<b>Art. 66</b> <i>Entrata in vigore</i>	<b>327</b>

I componenti positivi e negativi conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione.

*D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*

**Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali**

**Per i componenti positivi e negativi conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 446/97 vedi riquadro nella pagina precedente.**

## TITOLO I

### Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive

#### Art. 1

##### *Istituzione dell'imposta*

1. È istituita l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni.
2. L'imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

#### Art. 2

##### *Presupposto dell'imposta*

1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta. *(Nel primo periodo, le parole «autonomamente organizzata», sono state inserite dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).*

#### Art. 3

##### *Soggetti passivi*

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:
  - a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  - b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
  - c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
  - d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume di

affari annuo non superiore a cinque o a quindici milioni di lire esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sempreché non abbiano rinunciato all'esonerazione a norma dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;

**e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;** *(lettera così sostituita, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999, dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 23/12/1999, n. 506 alla precedente che si riporta:*

*e) gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del citato testo unico n. 917 del 1986, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 88, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma. (Nel primo periodo le parole da «coloro che esercitano» fino a «soggetti all'imposta» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).)*

**e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;** *(lettera inserita, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999, dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506)*

2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:

- a) i fondi comuni di investimento di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio 1994, n. 86;
- b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
- c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13.

#### Art. 4

##### *Base imponibile*

1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.
2. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammon-

tare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e società finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione e le imprese agricole proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli **verso la clientela**, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici e all'estensione dei terreni, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale. (Nel primo periodo le parole da «delle retribuzioni» fino a «lettera c), n. 5,» sono state così sostituite alle precedenti dall'art. 1, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137; le parole «agli impieghi o agli ordini eseguiti» sono state così sostituite alle precedenti dall'art. 1, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137. Le parole «verso la clientela» sono state inserite, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999, dall'art. 1, lett. b) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506).

**3.** Gli atti generali concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni».

#### Art. 5

**Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) (1)**

**1.** Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. **Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti all'applicazione del citato articolo 2425.**

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999, al precedente che si riporta:

#### Art. 5

*Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)*

**1.** Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui al primo comma lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere a) e b), 11 e 14, con esclusione delle perdite su crediti, della lettera B) del medesimo comma. (Le parole «con esclusione delle perdite su crediti,» sono state aggiunte (1) (2) dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10/06/1999, n. 176).

**2.** Per i soggetti di cui al comma 1 non tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 2425 del codice civile e per quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), [in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione,] la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri componenti reddituali classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del codice civile e la somma dei costi classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14, con esclusione delle perdite su crediti, della lettera B) del medesimo comma. (Le parole «in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione,» sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137; le parole «con esclusione delle perdite su crediti,» sono state aggiunte (1) (2) dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10/06/1999, n. 176)

**[3.** Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni dei servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli del predetto testo unico e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali. Si applicano, comunque, i principi di cui al comma 2.] (Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 176/99 tale modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione, ai sensi del DPCM 01/04/1999 (in «Finanza & Fisco» n. 15/99, pag. 1862), scade successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 10/06/1999, n. 176, ad esclusione di quella modificativa del trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data.

(2) Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 176/99 ai fini dell'acconto dell'IRAP relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 10/06/1999, n. 176, l'imposta risultante dalla dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta è rideterminata tenendo conto delle previsioni del presente articolo 11, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 del D.Lgs. 10/06/1999, n. 176.

#### Art. 6

*Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari*

**1.** Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'articolo 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, c) delle commissioni attive, d) dei profitti da operazioni finanziarie, e) delle riprese di valore su crediti verso la clientela, f) degli altri proventi di gestione, [esclusi i recuperi di oneri di personale distaccato presso terzi,] e la somma, g) degli interessi passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni passive, i) delle perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, m) degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, n) delle rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria, **nonché degli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora,** o) degli altri oneri di ge-

stione. (Le parole «esclusi i recuperi di oneri di personale distaccato presso terzi,» sono state soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137. Alla lettera n) le parole da «nonché degli accantonamenti» fino alla fine della lettera sono state aggiunte, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999, dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506)

**1-bis.** Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all'art. 5, [comma 1] e aggiungendo la differenza tra la somma:

- a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione;
- b) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- c) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- e la somma:
- d) degli oneri finanziari;
- e) delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- f) delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. (Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137. Le parole «comma 1» sono state soppresse, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999, dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506).

**2.** Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi dai componenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui alla lettera a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica alle società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela.

**3.** Per le società di gestione di fondi comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma 1.

**4.** Per le società di investimento a capitale variabile la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori, delle spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.

**5.** Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio italiano cambi la base imponibile è determinata con i criteri indicati al comma 1.

**5-bis.** Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile gli accan-

tonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia. (Comma aggiunto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999, dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 3) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506)

#### Art. 7

*Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione*

**1.** Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma:

- a) dei premi e degli altri proventi tecnici,
- b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli,
- e la somma,
- c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione,
- d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione,
- e) degli oneri di gestione degli investimenti, degli interessi passivi, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli; (le parole «, degli interessi passivi» sono state inserite dall'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).
- f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei riporti e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici,
- g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali,
- h) delle altre spese amministrative. (Comma così sostituito al precedente dall'art. 4, del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

**2.** I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente.

#### Art. 8

*Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)*

**1.** Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

#### Art. 9

*Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)*

**1.** Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Le disposizioni del periodo precedente si

applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. (Le parole da «e per gli esercenti» fino a «n. 917,» sono state aggiunte dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5, [comma 2]. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di cui all'articolo 19 ed ha effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta. (Le parole «comma 2» così sostituite alle precedenti «comma 3» dall'art. 5, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137 sono state ora soppresse (1) dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506).

3. Per i soggetti che esercitano attività agricola, diversi da quelli di cui al comma 1, dalle società e enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e dalle società di cui alla successiva lettera b), [compresi gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,] la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, [comma 2] [, o, ricorrendone le condizioni, comma 3]. (Le parole da «compresi» fino a «n. 917,» e le parole «, o, ricorrendone le condizioni, comma 3» sono state soppresse dall'art. 5, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137. Le parole «comma 2» sono state soppresse (1) dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506).

(1) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506 tale soppressione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999.

#### Art. 10

*Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e)*

1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attività non commerciali e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonché le somme di

cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999. (La parola «spettanti» è stata così sostituita alla precedente «corrisposte» dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137; le parole da «agli articoli» fino a «lettera l)» sono state così sostituite alle precedenti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137; l'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137. Le parole da «e in ogni caso» fino a «n. 385» sono state inserite dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422; le parole da «,nonché le somme» fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 2) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali la base imponibile a queste relativa è determinata secondo la disposizione dell'articolo 5, [comma 2] [o, ricorrendone le condizioni, comma 3], computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. **La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma.** (Le parole «o, ricorrendone le condizioni, comma 3» sono state soppresse dall'art. 6, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137. Nel primo periodo le parole «comma 2» sono state soppresse, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999, dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506. Il secondo e terzo periodo sono stati così sostituiti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999, dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506 al precedente secondo periodo che si riporta:

«La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali o, in difetto, dell'importo a queste imputabili in base al predetto rapporto»).

[3. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli enti pubblici non commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), si applicano le disposizioni del comma 1. Se svolgono anche attività commerciali, i predetti soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività secondo le disposizioni del comma 2] (Comma abrogato, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999, dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506).

4. Per gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base imponibile è determinata:

a) per le società ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili;

b) per le società ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell'articolo 8;

[c) per gli enti non commerciali secondo le disposizioni dei

*precedenti commi 1 e 2 che risultano ad essi applicabili]. (Lettera abrogata, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999, dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506).*

5. Ai fini dell'applicazione del presente titolo le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi.

#### Art. 10-bis

*Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis (1)*

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale per i quali la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 23/12/1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999.

#### Art. 11

*Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta (1)*

##### 1. Nella determinazione della base imponibile:

a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le spese relative agli apprendisti, e, nei limiti del 70 per cento, le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;

##### b) non sono ammessi in deduzione:

1) i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile;

2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le indennità e i rimborsi di cui alla lettera m) del predetto comma 1;

3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi;

4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;

5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;

6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalità di calcolo, anche forfaitarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 10-bis, comma 1.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonché i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.

4. Independentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs.

23/12/1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999, al precedente che si riporta:

### Art. 11

#### Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta

##### 1. Nella determinazione della base imponibile:

*0a)* concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate negli articoli 5, 6 e 7 se correlati a componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi; (Lettera inserita (1) (2) dall'art. 1, comma 1, lett. b) n. 1, del D.Lgs. 10/06/1999, n. 176)

*a)* i componenti positivi e negativi si assumono in conformità delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e della applicazione di esse in sede di dichiarazione dei redditi; i componenti positivi e negativi, conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del predetto testo unico, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione; [dai componenti positivi e negativi relativi alle voci A) 5) e B) 14) indicati nell'articolo 2425, primo comma, del codice civile sono escluse le perdite su crediti e gli altri componenti correlati ad altre voci del conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile.] Concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda nonché i contributi erogati in base a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione; (Le parole da «i componenti positivi e negativi, conseguiti» fino alla fine della lettera, sono state aggiunte dall'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137; le parole da «dai componenti positivi» fino a «base imponibile» sono state soppresse (1) (2) art. 1, comma 1, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 10/06/1999, n. 176; le parole da «nonché i contributi» fino alla fine della lettera sono state aggiunte (1) (2) dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 10/06/1999, n. 176).

*b)* sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e, nei limiti del 70 per cento, quelle per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;

*c)* non sono ammessi in deduzione:

1) i costi relativi al personale indicati nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile;

2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), e le indennità e i rimborsi di cui alla successiva lettera m) del predetto testo unico delle imposte sui redditi; (Numero così sostituito al precedente dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3 del citato testo unico n. 917 del 1986; (Numero così sostituito al precedente dall'art. 7, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 del citato T.U. n. 917 del 1986;

5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lett. c), del predetto art. 49, comma 2, del medesimo testo unico n. 917 del 1986; (La parola «spettanti» è stata sostituita alla precedente «erogati» dall'art. 7, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalità di calcolo, anche forfetarie, stabilite con D.M. Finanze. (Vd. DM 24/04/1998 in «Finanza & Fisco» n. 21/98, pag. 2408)

**1-bis.** Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale di-

staccato, tali importi si considerano costi relativi al personale, non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi del comma 1 dell'articolo 10. (Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

**1-ter.** Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 70, limitatamente agli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, e quelle dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta. (Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

2. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, le componenti positive e negative sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili.

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 176/99 tale modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione, ai sensi del DPCM 01/04/1999 (in «Finanza & Fisco» n. 15/99, pag. 1862), scade successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 10/06/1999, n. 176, ad esclusione di quella modificativa del trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data.

(2) Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 176/99 ai fini dell'acconto dell'IRAP relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 10/06/1999, n. 176, l'imposta risultante dalla dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta è rideterminata tenendo conto delle previsioni del presente articolo 11, come modificato dal comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 10/06/1999, n. 176.

### Art. 11-bis

#### Variazioni fiscali del valore della produzione netta (1)

**1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 58, 63, e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall'articolo 65, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione.**

**2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 53, comma 2, 54, comma 1, lettera d), e 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.**

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 23/12/1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999.

### Art. 12

#### Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti

**1.** Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all'estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, è scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 a 10-bis. (Le parole «a 10-bis» sono state così sostituite alle precedenti «a 10» dall'art. 1, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506, a decorrere

dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999)

2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attività commerciali, di arti o professioni o da attività non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso. Qualora le suddette attività o imprese siano esercitate nel territorio di più regioni si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 2.

3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si considerano residenti nel territorio dello Stato quando ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili, previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se il soggetto passivo esercita attività produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'articolo 5, è scomputata dalla base imponibile. (L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 8, del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

#### Art. 13

##### Disposizioni concernenti il GEIE

1. Il valore della produzione netta del gruppo economico di interesse europeo residente, a norma dell'articolo 12, comma 3, nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo non residente è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5, ed è imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Il valore si considera prodotto, anche nei confronti di membri non residenti, nel territorio della regione in cui il gruppo o la stabile organizzazione ha sede, salvo il disposto dell'articolo 4, comma 2.

2. Nei confronti del gruppo residente e di quello non residente relativamente alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20.

3. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta sul valore prodotto.

4. Il gruppo residente e la stabile organizzazione di un gruppo non residente si considerano domiciliati nel territorio del comune nel quale hanno il domicilio fiscale ai fini delle imposte sui redditi.

#### Art. 14

##### Periodo di imposta

1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Il periodo di imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.

#### Art. 15

##### Spettanza dell'imposta

1. L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.

#### Art. 16

##### Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

2. **Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.** (Comma così sostituito, a decorrere dal 01.01.2000 dall'art. 1, comma 1, lett. l), n. 1) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506 al precedente che si riporta:

«2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri enti pubblici, compresi quelli non residenti, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, si applicano sull'ammontare della retribuzione annua spettante a ciascun dipendente le aliquote del 9,6 per cento fino a quaranta milioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni, e sull'ammontare delle erogazioni costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, del compenso spettante a ciascun collaboratore coordinato e continuativo, nonché dei compensi costituenti redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, con riferimento ai predetti limiti, le aliquote, rispettivamente, del 6,6 per cento e del 4,6 per cento.» (Comma così sostituito al precedente dall'art. 9, del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137.)

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. (Nel primo periodo le parole «di emanazione» sono state così sostituite alle precedenti «dell'entrata in vigore» e la parola «variare» è stata così sostituita alla precedente «maggiorare» dall'art. 1, comma 1, lett. l), n. 2) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999. Nel secondo periodo la parola «variazione» è stata così sostituita alla precedente «maggiorazione» dal sopracitato art. 1, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999.)

#### Art. 17

##### Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti

1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.

2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 9, comma 1, il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il perso-



nale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del citato testo unico delle imposte sui redditi e degli interessi passivi. (*Comma così sostituito al precedente dall'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137*).

**3.** Ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall'imposta determinata ai sensi del precedente articolo 10 di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. (*Le parole da «di cui» fino a «94/455/CE» sono state così sostituite, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 01.01.1998, alle precedenti «definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218» e la parola «retribuzioni» è stata così sostituita, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 01.01.1998, alla precedente «spese» dall'art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422*).

**4.** Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprietà divisa, la base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. (*Le parole da «e, sino» fino a «divisa» sono state aggiunte dall'art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137*).

**5.** Per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della medesima legge, è deducibile per intero dalla base imponibile.

**6.** Per l'anno 1998, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, deducono dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile è pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento della predetta differenza calcolata con le medesime modalità. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile è determinata in maniera ordinaria. (*Le parole da «nonché le cooperative» fino a «n. 602,» sono state aggiunte dall'art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137*).

#### Art. 18

##### Agevolazioni per nuove iniziative produttive

**1.** Il comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: «210. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 lettera *a*), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per cia-

scun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.». (*Le parole «, a decorrere dal 1° gennaio 1997,» sono state aggiunte dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137*).

**1-bis.** Resta ferma, in relazione al periodo d'imposta 1997, la spettanza del credito d'imposta agli effetti dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal precedente comma 1. (*Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137*).

**2.** Con le leggi regionali di cui all'articolo 24, possono essere aumentati la percentuale e l'importo massimo della riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1.

#### Art. 19

##### Dichiarazione dei soggetti passivi

**1.** Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta.

**1-bis.** Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e-bis*), la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive. (*Comma aggiunto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999, dall'art. 1, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506*)

**2.** La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su stampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* nel termine di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

**3.** La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la dichiarazione è sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullità è sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. L'invito è eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

**4.** Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del valore della produzione netta e indicati gli atti da allegare alla dichiarazione a cura del contribuente.

5. La dichiarazione è presentata con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale, con le medesime modalità, entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.

6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, società ed enti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osservano le disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo e terzo dell'articolo 10 se nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi è esercizio provvisorio dell'impresa.

#### Art. 20 *Obblighi contabili*

1. Ai fini dell'imposta di cui al presente titolo i soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e contabili ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

#### Art. 21 *Domicilio dei soggetti passivi*

1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

#### Art. 22 *Giurisdizione sulle controversie*

1. Le controversie concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive e la relativa addizionale e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (1).

(1) Il D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, reca: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413».

#### Art. 23 *Accesso alle informazioni*

1. L'Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici, le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi.

2. Gli elementi acquisiti nel corso dell'attività di controllo dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente, per l'accertamento dell'imposta regionale e dei tributi erariali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini

dello scambio di informazioni di interesse fiscale.

#### Art. 24 *Poteri delle regioni*

1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35.

2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159 (1).

3. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali. (Le parole «L'accertamento» sono state così sostituite alle precedenti «La constatazione» dall'art. 1, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999)

4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.

6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000.

7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalità di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi.

(1) Si riporta l'art. 3, commi 158 e 159 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

#### Art. 3, commi 158-159

158. La Regione siciliana provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a 149, con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione.

159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti.

#### Art. 25 *Disciplina temporanea*

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per le attività di controllo e rettifica della di-

chiarazione, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Le regioni, le provincie, e i comuni partecipano all'attività di cui al comma 1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando, eventualmente anche tramite le apposite commissioni paritetiche di cui al terzo periodo, con osservazioni e proposte alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Le modalità di attuazione di questa disposizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (1), da emanare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento.

(1) Si riporta l'epigrafe del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle provincie e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

#### Art. 26

##### Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta

1. È attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 25, comma 1. La disposizione del primo periodo si applica fino all'anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale di cui all'articolo 24, regolatrice delle dette attività.

2. È altresì attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 1 a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La quota è determinata in un ammontare pari al gettito della predetta imposta riscosso nell'ultimo periodo di imposta nel quale essa è stata applicata. Questa disposizione si applica limitatamente al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al primo periodo di imposta della sua applicazione e al successivo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al comma 1 e le relative modalità di attribuzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al comma 2 e le relative modalità di attribuzione.

#### Art. 27

##### Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell'imposta

1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provin-

cia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attività produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (1).

2. Gli importi dovuti ai comuni e alle provincie a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne dà comunicazione ai comuni e alle provincie entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.

3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, è versato nei termini quivi indicati dalle provincie allo Stato per le finalità di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5 (2), secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.

4. Le regioni possono attribuire alle provincie e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.

[5. Nei confronti dei comuni e delle provincie che istituiscono l'addizionale di cui all'articolo 28 viene meno, dall'anno in cui questa ha effetto, l'obbligo della regione di cui al comma 1.] (Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente decreto.

(1) Si riporta il testo dell'art. 6 del DL 2 marzo 1989, n. 66, conv., con mod., dalla L 24 aprile 1989, n. 144 recante: «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale»:

#### Art. 6

##### Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie

1. Nei comuni istituiti successivamente all'1 gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1, finché non è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati.

2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi è devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive provincie, le quali trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la sua

attribuzione ai comuni e alle provincie sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'art. 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette è effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalità ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani.

4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali, sono ridotti per un importo complessivo massimo di lire 1.000 miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito e alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'articolo 1. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM). Per l'anno 1989, la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo è trasferito al fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b).

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.

(2) Si riporta il testo dell'art. 1-bis del DL 25 novembre 1996, n. 599, conv., con mod., dalla L 24 gennaio 1997, n. 5 recante: «Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996»:

#### Art. 1-bis

*Contributo agli enti locali e alle IPAB*

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è assegnato ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle IPAB un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota è insufficiente il contributo è ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga disponibilità, la quota residua è distribuita ai comuni con le modalità previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

#### Art. 28

*Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive*

[1. Con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio 1999

*sono stabilite le aliquote minime, rispettivamente, dell'addizionale comunale e di quella provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive; dette aliquote devono assicurare un gettito pari al complesso delle somme, comprensive degli eventuali conguagli, devolute dalla regione, ai sensi dell'articolo 27 per l'anno di imposta 1999, ai comuni e alle provincie del territorio di competenza. Con la medesima legge la regione diminuisce l'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari alla somma delle due aliquote addizionali suddette e può rideterminare l'aliquota regionale entro il limite di cui all'articolo 16, comma 3.*

2. I comuni e le provincie, previa emanazione della legge regionale di cui al comma 1, con delibera da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale, possono istituire l'addizionale comunale o provinciale di cui al comma 1; i comuni e le provincie hanno facoltà di aumentare l'aliquota dell'addizionale in misura non superiore ad una volta e mezza l'aliquota minima stabilita dalla predetta legge regionale.

3. I soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive dovranno ripartire la corrispondente base imponibile utilizzando gli stessi criteri indicati nell'articolo 4, comma 2, con riferimento al territorio provinciale e comunale. Alle basi imponibili provinciali e comunali così determinate si applicano le aliquote delle addizionali deliberate dagli enti locali predetti.

4. La legge di cui al comma 1 non può avere effetto anteriore al secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.]

(1) Articolo interamente abrogato dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137.

#### Art. 29

*Finanziamento delle città metropolitane*

1. Le regioni, nell'attribuire alle città metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate ai comuni, a norma dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito di tributi regionali.

#### Art. 30

*Riscossione dell'imposta e versamento in acconto*

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per la riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.

4. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli,

né a rimborso. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.

**5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis), comma 1, versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente.** Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a lire 20.000, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo. *(Il primo periodo è stato così sostituito, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999, dall'art. 1, comma 1, lett. o) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506 al precedente che si riporta:*

*«In deroga alla disposizione del comma 2 gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera e), versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione delle aliquote e dei limiti previsti nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi ivi indicati corrisposti nel mese precedente.»*

**6.** La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l'obbligo del non riscosso.

**7.** Per lo svolgimento di attività di pagamento e riscossione dell'imposta, le banche sono remunerate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (1), mentre per i concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (2).

(1) Si riporta il testo degli artt. 19 e 24 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 recante: «*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*»:

#### Art. 19

##### Modalità di versamento mediante delega

**1.** I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.

**2.** La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.

**3.** La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento suc-

cessivo.

**4.** Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

**5.** Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 (vedi "*Finanza & Fisco*" n. 3/94, pag. 92), nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata.

**6.** Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto.

#### Art. 24

##### Modalità di versamento

**1.** Fino al 31 dicembre 1998, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata. *(Le parole «al 31 dicembre 1998» sono state così sostituite alle precedenti dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).*

**2.** Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10; le somme di cui all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato.

**3.** I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.

**4.** Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**5.** Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.

**6.** A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602 (a).

**7.** Le disposizioni contenute nell'articolo 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante.

**8.** Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente.

**9.** All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'En-

te poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 19, comma 5.

**10.** Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo e dell'articolo 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalità di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'articolo 22.

(a) — Si riporta il testo dell'art. 5 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» abrogato dal D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 a decorrere dal 12.08.1997:

#### Art. 5

*Esattoria competente a ricevere il versamento diretto (1)*

[1] Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

[2] Il versamento eventualmente effettuato all'esattoria incompetente è valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente.]

(2) Si riporta il testo dell'art. 61 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43 recante: «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657» ora abrogato dall'art. 68 del D.Lgs. 13/04/1999, n. 112. Il medesimo art. 68, nell'abrogare l'art. 61 fa salvo il rinvio contenuto nell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 09/07/1997, n. 237 che stabilisce che per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui al comma 3, lett. a) dell'art. 61:

#### Art. 61

*Compensi e rimborsi spese*

[1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il parere della commissione di cui all'articolo 3 deve:

a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso;

b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale;

c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini della determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.

3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo,

uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.

4. Ai concessionari spetta, altresì, il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera b) del comma 3, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione al ruolo, nonché il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. Per i crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio è altresì a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive.

6. Sono invece a carico dei contribuenti:

a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione al ruolo;

b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c);

c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso è stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con atto motivato.

8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicità biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo, nonché delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto.

8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubbli-

ci riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al 10 per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura è comunicata al concessionario che ha facoltà di recedere a norma dell'articolo 18. La facoltà di recesso è, altresì, esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale. (Comma aggiunto dall'art. 5, c. 1, del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L n. 30/97).]

### Art. 31

#### Primo acconto di imposta

1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli articoli 36 e 37, l'imposta è applicabile, l'acconto di cui all'articolo 30, comma 3, da versare in due rate di pari importo, è pari al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma dell'articolo 19, da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore del presente decreto. Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativa al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. (Le parole «comma 3» sono state così sostituite alle precedenti dall'art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137; le parole «è pari» sono state così sostituite alle precedenti «è commisurato» dall'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137. L'ultimo periodo è stato aggiunto, prima dall'art. 3 del D.L. 02/11/1998, n. 378, e poi confermato dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422).

### Art. 32

#### Violazioni relative alla dichiarazione

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecento-quaranta per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non è dovuta imposta, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. Se nella dichiarazione è indicato un imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta dovuta.

3. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alla dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

### Art. 33

#### Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

1. Fuori dai casi previsti nell'articolo 32 se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

2. Identica sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e documenti dei quali è prescritta l'allegazione alla dichiarazione o l'esibizione all'ufficio.

### Art. 34

#### Ritardato o omesso versamento dell'imposta

1. In caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non versata. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Sugli importi non versati o versati in ritardo sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

### Art. 35

#### Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità

1. Per le violazioni degli obblighi relativi alla tenuta o conservazione della contabilità si applicano le sanzioni previste in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

### Art. 36

#### Decorrenza dell'imposta e abolizione di contributi e tributi

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'Irap si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti:

a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (1), come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 (2), e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (3), e la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (4);

b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;

c) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e

professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

d) la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (5), come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995;

e) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

2. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti indicati nel comma 1, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

(1) Si riporta il testo dell'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n. 41 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 86)» soppresso dall'art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446:

### Art. 31

[1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'art. 4 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 10,95% della retribuzione imponibile, di cui il 9,6 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento è ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60% e al 7,60% per i datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Sono soppressi i contributi istituiti dall'art. 2 della L. 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'art. 4 della L. 6 dicembre 1971, n. 1053, posti a carico delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi erogati.

3. Le economie risultanti nei bilanci delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

4. Per tutti gli aventi diritto alle indennità economiche di maternità, restano fermi i contributi stabiliti dalla L. 30/12/1971, n. 1204, e successive modificazioni.

5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G.

6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'art. 12 della L. 30/04/1969, n. 153, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o indennità di trasferta fino all'ammontare esente da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 1 D.L. 29/07/1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella L. 26/09/1981, n. 537. Restano altresì confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7. È soppresso il comma 23 dell'art. 4 D.L. 12/09/1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, nella L. 11/11/1983, n. 638, e successive modificazioni.

8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonché dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'art. 4 D.L. 08/07/1974, n. 264 convertito, con modificazioni, nella L. 17/08/1974, n. 386 stabilito nella misura del 7,5% del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, a 4 milioni di lire (a).

9. Il contributo di cui al precedente comma 8 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti nonché da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto è ridotto al 50% per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1977, n. 984 (a).

10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non può comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di L. 648.000 e di L. 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno. Per le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montani di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1977, n. 984, la misura predetta è ridotta del 50%.

11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'art. 63 della L. 23/12/1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 D.L. 01/07/1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella L. 08/08/1980, n. 441, è stabilito nella misura del 7,5% del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sarà effettuato in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri (a).

12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme già pagate come contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.

13. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a L. 40.000.000 annue.

14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di L. 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 4%.

15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è così ripartita: 3,80% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore.

16. Fino al 31 dicembre 1986, resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'articolo 6, comma 1, lett. a), della L. 28/07/1967, n. 669, dall'art. 22 della L. 19/01/1955, n. 25, e dell'art. 11, lett. a), della L. 13/03/1958, n. 250.

17. (Omissis)

18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si



applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986.]

(a) Vedi quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del DL 23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L 22/03/1995, n. 85 in base al quale: «A decorrere dall'anno 1995, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 6,6 per cento.»

(2) Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della L 31/12/1961, n. 1443 soppresso dall'art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446: «[Con la stessa decorrenza è dovuta altresì una addizionale al contributo predetto dello 0,20 per cento alle retribuzioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 31 dicembre 1961.]».

(3) Si riporta il testo dell'articolo 20, ultimo comma, della L 12/08/1962, n. 1338 soppresso dall'art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446: «[In aumento alle misure del contributo di cui ai precedenti commi, si applicano le seguenti quote di contribuzione, previste dall'art. 1 della L. 31 dicembre 1961, n. 1443, ai fini del finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati: il 2,80 per cento della retribuzione imponibile, fino a tutto il periodo di paga precedente a quello in corso al 1° gennaio 1964, data in cui — ai sensi dell'art. 5 della citata L. 31 dicembre 1961, n. 1443 — l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati è posto a carico delle rispettive gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio, mediante adeguamento delle misure dei relativi contributi con l'osservanza dei criteri di ripartizione dell'onere tra datori di lavoro e lavoratori prevista per il funzionamento di ciascuna gestione; lo 0,20 per cento della retribuzione imponibile, fino all'intera copertura della parte di onere per l'assistenza di malattia ai pensionati non fronteggiata dalla disponibilità del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 1° gennaio 1962. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota anzidetta in corrispondenza della avvenuta copertura dell'onere di cui trattasi.]».

(4) Si riporta il testo dell'art. 27 della L 9 marzo 1989, n. 88 recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»:

#### Art. 27

Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (a)

[I. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è destinato, per la quota dello 0,35 per cento o per il minor contributo dovuto, al finanziamento delle prestazioni economiche della suddetta assicurazione e per la parte residua al finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Con la stessa decorrenza non si applicano all'INPS le disposizioni di cui all'articolo 69, primo comma, lettere b) e d), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, all'articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457.]

(a) Articolo soppresso dall'art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

(5) Si riporta il testo dell'art. 24 della Tariffa del DPR 26 ottobre 1972, n. 641 recante: «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative» soppresso dall'art. 36, comma 1, lett. d) del D.Lgs.

15/12/1997, n. 446:

#### Tariffa

#### Art. 24

[I. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633):

a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonchè alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni:

tassa per l'attribuzione e annuale .....250.000

b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a):

tassa per l'attribuzione e annuale .....100.000

#### NOTE

1. La tassa non è dovuta, per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati.

2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio della attività, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. Quella annuale deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o tramite uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento nella dichiarazione di inizio dell'attività, si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.

3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo.

4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le società e gli enti l'esonerazione compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.]

#### Art. 37

Soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare

1. Nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'abolizione dei contributi e dei tributi indicati nell'articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 per i soggetti ivi indicati il cui periodo di imposta è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è iniziato dopo il 30 settembre dell'anno precedente, l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'abolizione dei contributi e tributi

indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono scomputare dall'acconto di cui all'articolo 31 i dodicesimi dell'imposta e della tassa di cui all'articolo 36, comma 1, lettere c) e d), dovute per l'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e relativi ai mesi interi compresi tra la data dalla quale ha effetto nei loro confronti, a norma del medesimo comma 2, l'abolizione dei predetti tributi e quella di entrata in vigore del presente decreto nonché l'importo dei contributi di cui alla lettera a) del medesimo comma dell'articolo 36 eventualmente versati con riferimento ai predetti mesi. Non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli importi non scomputati.

### Art. 38

#### *Determinazione del Fondo sanitario nazionale*

1. Al fine della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni si considera come dotazione propria delle medesime il gettito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, ed il 90 per cento del gettito, **ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1 e 2**, dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle quote attribuite allo Stato di cui all'articolo 26. *(Le parole « ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1 e 2, » sono state aggiunte, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999, dall'art. 1, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506)*

2. I contributi per il Servizio sanitario nazionale riscossi nell'anno di entrata in vigore del presente decreto relativi a presupposti di imposizione verificatisi anteriormente costituiscono per il medesimo anno dotazione propria delle regioni ai fini della determinazione delle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare alle stesse.

3. A decorrere dal 1998, la partecipazione delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilita dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è commisurata alle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dai gettiti di cui ai commi 1 e 2.

### Art. 39

#### *Ripartizione del Fondo sanitario nazionale*

1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corren-

te, erogate per il medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale e della quota di imposta di cui al comma 1, alle stesse attribuiti nonché delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE le predette anticipazioni mensili sono commisurate all'importo complessivo presunto dei gettiti dell'addizionale e della quota d'imposta predetti, ovvero limitatamente all'anno 1998 all'importo complessivo presunto dei contributi sanitari, e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all'anno precedente.

3. Alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 si tiene conto, per l'anno di entrata in vigore del presente decreto, dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 38.

5. Sono abrogati i commi 15, 17 e 19 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

### Art. 40

#### *Modalità per il riversamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef*

1. Ai fini del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 alle regioni, sono istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette province autonome, specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e province autonome.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1.

3. Al fine del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 non si applica il secondo comma dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (1).

(1) Si riporta il testo dell'art. 63 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 recante: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»:

### Art. 63

[1] Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali, con la procedura di cui al precedente art. 55, vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti:

a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome;

b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;

c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;

d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1285 e 1286 del codice civile;

e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi;

f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento di denaro.

[2] Le ritenute, di cui alla lettera e), dovute allo Stato, possono essere regolate con procedimenti semplificati, da stabilirsi con decreti del Ministro delle finanze in base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo.

[3] Gli ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regola mediante commutazione in quietanza.

[4] Il regolamento stabilisce se ed in quali casi detti ordinativi abbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante semplici registrazioni nelle scritture.

[5] Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli, nonché al pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello Stato.

[6] Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa quando la amministrazione lo giudichi opportuno.

#### Art. 41

##### *Determinazione delle eccedenze*

1. Per le regioni a statuto ordinario le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, e l'ammontare delle quote di cui agli articoli 26 e 27 e delle spettanze a titolo di fondo perequativo determinate in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (1).

2. Per le regioni a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata alla sanità e di quelle di cui agli articoli 26 e 27, e l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo per il 1998 e 1999, e tenendo anche conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono determinate sottraendo dall'ammontare del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto delle quote di cui agli articoli 26 e 27, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e, limitatamente al 1998, dei contributi sanitari di cui all'articolo 38, comma 2, l'ammontare dei contributi sanitari riscossi nell'anno 1997, convenzionalmente aumentati del tasso di crescita del prodotto interno lordo per il 1998 e 1999, nonché l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, anch'essi convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo per il 1998 e 1999, e tenendo conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati.

**3-bis. Per gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi precedenti s'intende quello ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 2.** (Comma aggiunto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30.12.1999, dall'art. 1, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 30/12/1999, n. 506.

(1) Si riporta il testo dell'art. 3, commi 2, 3, 4 e 12 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 recante: «*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*»:

#### Art. 3, commi 2, 3, 4 e 12

2. A decorrere dall'anno 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsione in favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella tabella C allegata alla presente legge; tale importo è aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento percentuale della quota spettante a ciascuna regione è calcolato con riferimento alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella C allegata alla presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le regioni ove tale differenza è inferiore al valore medio, le quote del fondo perequativo aumentano in relazione diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la regione ove la differenza è minima e pari al tasso d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza è massima. Quando in una regione il gettito dell'accisa diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del fondo perequativo viene ridotta in misura pari al 50 per cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza è superiore al valore medio e per le regioni del Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole regioni aumentano tutte in misura pari al tasso d'inflazione programmato.

4. Al fine di far fronte ad eventuali difficoltà di cassa segnalate dalle regioni a statuto ordinario, il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere anticipazioni straordinarie di cassa, senza interessi, nei limiti delle differenze presunte risultanti dalla tabella C allegata alla presente legge, con regolamentazione da effettuare nell'anno successivo, a valere sulle erogazioni di cui al comma 2. Le regioni sono autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci in distinti capitoli di entrata la quota dell'accisa di cui ai commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare presunto del fondo perequativo ad esse spettante negli importi rispettivamente indicati dalla tabella C; il limite di indebitamento e delle anticipazioni ordinarie di cassa non può comunque essere inferiore a quello determinato per l'anno 1995.

#### 5-11 (Omissis)

12. A decorrere dal 1° gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata «Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario». Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

**Art. 42***Versamento delle eccedenze*

1. A decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (**vedi nota (1) all'art. 41**), è soppresso.

2. A partire dall'esercizio 1998 è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 1; tali eccedenze sono destinate, nei limiti delle occorrenze finanziarie, in favore delle regioni che presentano una perdita di entrata. In caso di insufficienza del fondo si provvede con risorse a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Fondo di compensazione interregionale di cui al comma 2 è determinato in via definitiva nell'anno successivo a quello di riferimento sulla base del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive effettivamente realizzato.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di versamento delle eccedenze di cui al comma 2 all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di compensazione interregionale, anche mediante trattenute periodiche delle presumibili eccedenze a valere sugli appositi conti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato.

5. A decorrere dall'anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. A decorrere dall'anno 1998 la trattenuta di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è effettuata sulle erogazioni di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano le eccedenze positive o negative di risorse di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate per gli anni 1998 e 1999, nel rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione delle eccedenze al bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2000 non si dà luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni amministrative, definite con le procedure fissate dai rispettivi statuti di autonomia, fino all'esaurimento delle eccedenze medesime.

**Art. 43***Riferimenti sistematici*

1. Le disposizioni del presente titolo che fanno indistintamente riferimento alle regioni o al loro territorio devono intendersi riferite, per la regione Trentino-Alto Adige, alle provincie autonome di Trento e Bolzano o al loro territorio.

2. I rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo tale da mantenere il necessario equilibrio finanziario.

**Art. 44***Adeguamento dei trattati internazionali*

1. Ai fini dell'applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria, l'imposta regionale sulle attività produttive è equiparata ai tributi erariali aboliti con l'articolo 36.

**Art. 45***Disposizioni transitorie*

1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, **per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento** (*Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 al precedente che si riporta:*

«1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,5, del 3, del 3,5 e del 3,75 per cento. (Le parole da «e per le cooperative» fino a «n. 601» sono state inserite dall'art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137)».

*Le parole da «per i periodi d'imposta» fino alla fine del comma sono state così sostituite (1) dall'art. 6, comma 17, lett. a) della L 23/12/1999, n. 488 alle precedenti «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 1,9, del 2,6, del 3,1, del 3,35 e del 3,85.»)*

2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, **per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.** (*Le parole da «per i periodi d'imposta» fino alla fine del comma sono state così sostituite (1) dall'art. 6, comma 17, lett. b) della L 23/12/1999, n. 488 alle precedenti «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i due successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5 e del 4,75 per cento»)*

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31, nonché le modalità applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000. (*Nel primo periodo le parole «di quella dell'imposta personale sui redditi» sono state aggiunte dall'art. 14, comma 1, lett.*

b), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137; l'ultimo periodo è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto IRAP diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.

5. Per i soggetti che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.

6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, può essere computata in detrazione dall'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000. (Le parole «può essere computata in detrazione dall'imposta» sono state così sostituite alle precedenti «costituisce credito d'imposta, ai fini del versamento dell'imposta» dall'art. 14, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10/04/1998, n. 137).

(1) Ai sensi dell'art. 6, comma 18 della L. 23/12/1999, n. 488 tale sostituzione non ha effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.

## TITOLO II

### Revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

(Omissis)

## TITOLO III

### Riordino della disciplina dei tributi locali

#### Art. 51

*Imposte e tasse abolite*

1. Dal 1° gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novem-

bre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. Dal 1° gennaio 1999 sono abolite:

a) le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;

c) l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

(Omissis)

## TITOLO IV

### Disposizioni comuni

#### Art. 65

*Variazioni di bilancio*

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

#### Art. 66

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998. Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito prevista dall'articolo 46 del presente decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.